

Dispositivo

1) Il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, avendo omesso di recepire correttamente:

- l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di ciascuna delle direttive 2009/72 e 2009/73;
- l'articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72 e l'articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73, nonché
- l'articolo 37, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/72, nonché l'articolo 41, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/73.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 10 del 13.1.2020.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Košice I — Slovacchia) — NI, OJ, PK / Sociálna poisťovňa

(Causa C-799/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/94/CE – Articoli 2 e 3 – Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro – Nozioni di «diritti non pagati dei lavoratori subordinati» e di «insolvenza del datore di lavoro» – Infortunio sul lavoro – Decesso del lavoratore – Risarcimento del danno morale – Recupero del credito presso il datore di lavoro – Impossibilità – Organismo di garanzia)

(2021/C 35/22)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Košice I

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: NI, OJ, PK

Convenuta: Sociálna poisťovňa

Dispositivo

1) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro non può essere considerato in «stato di insolvenza» qualora sia stato oggetto di una domanda di apertura di un procedimento esecutivo a titolo di un diritto a risarcimento, riconosciuto da una decisione giudiziaria, ma il credito sia stato dichiarato irrecuperabile nell'ambito dell'esecuzione a causa dell'insolvenza di fatto di tale datore di lavoro. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, della medesima direttiva, lo Stato membro interessato abbia deciso di estendere la tutela dei lavoratori subordinati prevista da detta direttiva a una siffatta situazione di insolvenza, stabilita mediante procedure diverse da quelle menzionate in detto articolo 2, paragrafo 1, previste dal diritto nazionale.

- 2) L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 3 della direttiva 2008/94 devono essere interpretati nel senso che un'indennità dovuta da un datore di lavoro ai superstiti a titolo del danno morale subito a seguito del decesso di un dipendente dopo un infortunio sul lavoro può essere considerata come «diritto dei lavoratori subordinati, derivante da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, solo qualora essa rientri nella nozione di «retribuzione», come definita dal diritto nazionale, ciò che spetta al giudice nazionale determinare.

(¹) GU C 19 del 20.1.2020.

Impugnazione proposta il 12 luglio 2018 da Oliver Spieker avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 maggio 2018, causa T-92/18, Oliver Spieker/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-455/18 P)

(2021/C 35/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oliver Spieker (rappresentanti: A. Schönfleisch, O. Spieker, M. Alber, N. Willich, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea dell'8 maggio 2018 nella causa T-92/18, Spieker/EUIPO (Science for a better skin), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 12 dicembre 2017 (R 1067/2017-4), la quale aveva respinto il ricorso del ricorrente diretto all'annullamento della decisione del dipartimento dell'EUIPO del 20 marzo 2017;
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 dicembre 2017 (R 1067/2017-4);
- condannare l'EUIPO alle spese del procedimento, comprese quelle indispensabili sostenute dal ricorrente dinanzi alla quarta commissione di ricorso e al Tribunale dell'Unione europea.

Con ordinanza dell'8 dicembre 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Ottava Sezione) ha respinto l'impugnazione e ha condannato la parte soccombente alle spese.

Impugnazione proposta l'11 giugno 2020 da João Miguel Barata avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 2 aprile 2020, causa T-81/18, Barata / Parlamento

(Causa C-259/20 P)

(2021/C 35/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: João Miguel Barata (rappresentante: G. Pandey, D. Rovetta, V. Villante, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Con ordinanza del 3 dicembre 2020, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha statuito che l'impugnazione va respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.
